

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**  
**CIG: BOBABEFA2A**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 28 del mese di maggio,

**TRA**

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

**E**

Il Sig. Luca Scifo nato [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi &Co. s.a.s. con sede legale in Aragona (AG), via Garibaldi n. 67 P.IVA 02088730847, con domicilio digitale PEC: [GRAFICHESCIFO@ARUBAPEC.IT](mailto:GRAFICHESCIFO@ARUBAPEC.IT) (d'ora innanzi "Fornitore")

**PREMESSO CHE:**

- Con decisione a contrarre n. 63 del 13/03/2024 è stato autorizzato l'avvio della Trattativa Diretta n. 4110341 per la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di stampa e grafica del materiale tipografico destinato al CEFPAS.
- Con la deliberazione n. 124 del 27/05/2024 è stato disposto l'affidamento e la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
- Sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati: Patto di Integrità - Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" - Documento privacy - Preventivo prot. n.1381 del 12/02/2024.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

**Il Responsabile unico di progetto è la dottoressa Daniela Giordano, mail: [giordano@cefpas.it](mailto:giordano@cefpas.it)**

**ART. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

Con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente alla fornitura di grafica e stampa del materiale tipografico destinato al CEFPAS.

**ART. 3 DURATA**

Il presente Accordo Quadro ha una durata complessiva di mesi 24, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Durante il suddetto periodo il CEFPAS potrà stipulare specifici contratti attuativi, nei limiti della spesa massima consentita dal presente Accordo.

A decorrere dalla ricezione del primo contratto attuativo, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste secondo i termini e le modalità indicati al successivo articolo 4. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 4 AVVIO DEL SERVIZIO E STIPULA SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**

Ai fini dell'attivazione del singolo servizio, il Committente invierà al Fornitore il contratto attuativo specificando:

- la tipologia di attività da svolgere;
- luogo e tempi di esecuzione;
- importo del contratto;
- l'imputazione della relativa spesa sui fondi ordinari del CEFPAS ovvero su Fondi Progettuali a seconda della destinazione dei servizi richiesti.

Una volta inoltrato il predetto contratto attuativo, il Fornitore, entro 3 giorni lavorativi, e, comunque prima dell'erogazione del servizio affidato, dovrà provvedere a restituirlo firmato digitalmente all'indirizzo di posta elettronica [cefpas@legalmail.it](mailto:cefpas@legalmail.it) per espressa accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

#### **ART. 5 MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente affidamento, nei modi e tempi che saranno di volta in volta concordati preventivamente con il RUP.

#### **ART. 6 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna inoltre a garantire al Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Committente. In caso di violazione di tali impegni il Committente potrà risolvere il contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

#### **ART. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **ART. 8 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

#### **ART. 9 IMPORTO GLOBALE MASSIMO E CORRISPETTIVO**

Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro è di Euro 124.000,00€ IVA esclusa. Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il valore dei servizi resi, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli contratti attuativi, emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno della Committente, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi. L'importo indicato, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Committente, atteso che l'importo globale "effettivo" erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli contratti attuativi.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Si precisa che la percentuale di sconto offerta dall'operatore economico è da intendersi quale ribasso unico percentuale che sarà applicato, all'elenco dei prezzi unitari indicati dall' Appaltatore per ogni scaglione, nel preventivo prot.n. 1381 del 12/02/2024.

#### **ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'appaltatore procederà, con cadenza trimestrale, all'emissione di fattura elettronica relativa alle prestazioni regolarmente eseguite e riferite ai singoli contratti attuativi affidati. Il corrispettivo contrattuale, da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e spesa, IVA esclusa, sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica della conformità della fornitura, attestata dal certificato di ultimazione e regolare esecuzione rilasciata dal CEFPAS.

Nessun aggravio di costi o rimborso spese ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto potranno essere pretesi, ritenendosi il compenso in tutto remunerativo della fornitura di cui al presente Accordo Quadro.

Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dal CEFPAS, il termine di pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta. Non sarà riconosciuto alcun compenso alla Società nel caso di inadempimento dell'obbligazione, ovvero sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale, fatta salva in ogni caso la riserva di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e il CIG della procedura di affidamento.

#### **ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei

flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

#### **ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Committente.

#### **ART. 13 INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Sarà applicata una penale nella misura dell'1%, dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del contratto al netto dell'IVA e oneri della sicurezza nei seguenti casi non imputabili al Committente:

- in caso di ritardo sui tempi di esecuzione del contratto;
- nelle ipotesi di inesatto adempimento contrattuale, la penale sarà calcolata in ragione del ritardo nell'esecuzione della prestazione ovvero dei tempi occorrenti alla sostituzione del bene;
- in caso di non conformità del bene o del servizio, la penale sarà calcolata dal momento dell'avvenuto accertamento e fino alla sostituzione/ripristino del bene ovvero eliminazione del disservizio.

Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'appaltatore, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'Appaltatore potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'appaltatore dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente.

Il CEFPAS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni causati dal ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo Quadro.

#### **ART. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il Committente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'affidamento;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'affidamento;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'affidamento;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'affidamento;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'affidamento;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **ART. 15 RECESSO**

Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'appaltatore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

#### **ART. 16 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.

Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

#### **ART. 17 FORO COMPETENTE**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Caltanissetta.

#### **ART. 18 RINVIO**

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo Quadro si compone di n. 6 pagine.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da Luca Scifo ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE

-----

IL COMMITTENTE

Il Direttore del Centro  
(Roberto Sanfilippo)

-----

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto Luca Scifo nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 del presente Accordo Quadro.

Documento sottoscritto con firma digitale da Luca Scifo ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE

-----

Il sottoscritto acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali trasmessi, che saranno trattati, secondo le previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nel D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio.

L'APPALTATORE

-----



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data **03/06/2024 14:54:02 UTC**

File verificato: **C:\Users\Fabrizio\Downloads\CEFPAS Accordo Quadro.pdf (2).p7m.p7m**

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: ROBERTO SANFILIPPO  
Tipo di firma CADES-B  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/06/2024 14:54:02 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/06/2024  
online: 14:53:42 UTC

**Dati del certificato del firmatario ROBERTO SANFILIPPO**

Nome, Cognome: ROBERTO SANFILIPPO  
Numero identificativo: SIG0000003188388  
Data di scadenza: 20/01/2025 00:00:00 UTC  
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,  
Qualified Trust Service Provider ,  
VATIT-02313821007 ,  
IT ,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6  
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla  
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: LUCA SCIFO  
Tipo di firma CADES-B  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/06/2024 14:54:02 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/06/2024  
online: 14:54:03 UTC

**Dati del certificato del firmatario LUCA SCIFO**

Nome, Cognome: LUCA SCIFO



INFEXIA GROUP

## GoSign - Esito verifica firma digitale

Autonoma di  
certificazione:

Infocamere Qualified Electronic Signature CA, Infocamere S.p.A.,  
Qualified Trust Service Provider,  
VATIT-02313821007,  
IT,

Documentazione del  
certificato (CPS):

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.14.1.1.30

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del  
certificato:

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla  
Determinazione Agid N. 121/2019

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 |  
P.IVA 07945211006

Ab108969/Cab82800/Dt30052024/Imp000004000/Trm0828/Op0128/0002



Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

91301500325 04.06.2024 PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE 40,00 Debito 19-Imposte e Tasse: Delega

CODICE FISCALE 102088730847 Unica barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI GRAFICHE SCIFO di SCIFO GIMMI & C. s.a.s. Spettabile

Totale credito 8.099,06 Totale debito 40,00

DOMICILIO FISCALE Spettabile A1G VIA GARIBALDI 67 P

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare 0128 0128 014273180852 DI SCIFO GIMMI E C. S.A.S. codice identificativo 410

SEZIONE ERARIO ED ALTRO

Table with columns: tipo, elementi identificativi, codice, anno di riferimento, importi a debito versati. Row 1: R, B0BA, BEFA2A, 1573, 2024, 40,00



Handwritten signature

VALIDO FINALE EURO + 40,00

Form with fields: DATA (30 MAR 2024), CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE (03969), CAR/SPORTELLO (22000), Pagamento effettuato con assegno (bancario/postale or circolare/vaglia postale)

VERSAMENTI CON FIRMATI DENTRO CAPO - 2009 EURO

